



REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Tutela dell'Ambiente"
Settore n. 7 "Infrastrutture Energetiche, Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili"
Cittadella Regionale - Viale Europa Loc. Germaneto – 88100 Catanzaro
P.E.C. impiantitermici@pec.regione.calabria.it

All'attenzione:

IMPRESE DI MANUTENTORI E INSTALLATORI
OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
LORO SEDI

Oggetto: Regolamento Regionale n. 3/2016. AVVISO.

Come è noto l'art. 7– rubricato "Controlli impianti termici" - del Regolamento Regionale n. 3, recante "Disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici", così dispone:

1. In occasione delle attività di controllo e manutenzione ...omissis ..., con le cadenze previste ..., sugli impianti termici alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido non rinnovabile, di potenza termica utile maggiore o uguale a 10 kW dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, teleriscaldamento, cogenerazione, nonché sugli impianti termici a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 12 kW si eseguono i controlli di efficienza energetica compilando, in tutte le sue parti, il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica secondo ... omissis i modelli approvati con Decreto ministeriale dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014.

*2. Una **copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmessa telematicamente al Catasto omissis ... entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo dell'impianto.** La ricevuta di avvenuta acquisizione viene resa disponibile sul Catasto.*

Quindi, si evidenzia che i Rapporti di Controllo dell'Efficienza Energetica (RCEE) vanno trasmessi al CIT-CAL non oltre il termine dei 60 giorni dalla data in cui è stato effettuato il controllo dell'efficienza energetica dell'impianto con la misurazione/calcolo del rendimento di combustione.

A tale proposito, appare opportuno rappresentare che l'inosservanza di tali disposizioni, qualora accertata, costituisce violazione al Regolamento regionale e potrà comportare ispezioni a pagamento e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 ad un massimo 6000 euro ad impianto, giusto art. 15 comma 6 del Dlgs 192/2005; inoltre, potranno essere applicate sanzioni accessorie quali ad esempio la comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti, la sospensione/ cancellazione dall'elenco regionale di cui al D.D. 666/2016 e dell'utenza CITCAL.

Pertanto, si richiama l'attenzione al corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle suddette disposizioni regolamentari.

Il Dirigente del Settore
Avv. Rodolfo Elia